



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI TRIBUTATO PUNTUALE (TTP)

COMUNE DI LENOLA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32

del 11.07.2023

Premessa

Il presente regolamento si riferisce all'ipotesi di adozione del modello tributario del prelievo (TARI tributo) nella sua configurazione di tributo puntuale.

Il documento rappresenta una base, a partire dalla quale in futuro si potranno fare le modifiche ritenute opportune nel momento in cui effettivamente entrerà in vigore la TARIP o si comprenderanno meglio le questioni ancora oggetto di chiarimenti. Si rileva in particolare che la situazione di incertezza determinatasi a seguito delle nuove definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali introdotte dal D.lgs 116/2020 nonché dalle disposizioni che disciplinano la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta, non hanno ancora trovato compiuto chiarimento negli interventi normativi successivi e nelle note e circolari interpretative del Mite-MEF. In relazione alle questioni rimaste irrisolte o sulle quali permangono ancora dubbi interpretativi e applicativi, sono riportate in calce al documento alcune note di approfondimento al fine di consentire ai Comuni di decidere in maniera informata sulle scelte da operare all'interno del regolamento, non avendo la Regione potestà regolamentare sulla materia.

In particolare, le principali questioni sulle quali permane ancora un "disallineamento", tra le interpretazioni fornite dal MiTE/MEF successive alle modifiche introdotte dal D.lgs 116/2020, e le norme attualmente vigenti riguardano:

- *Il coordinamento della disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 con quella di cui all'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 in relazione alle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'avvio autonomo a riciclo/recupero dei propri rifiuti urbani;*
- *La tassabilità dei magazzini di prodotti finiti o comunque non funzionalmente collegati alle aree di produzione delle attività industriali e delle attività artigianali;*
- *L'estensione (o meno) dell'esclusione dalla tassazione anche alla quota fissa della tassa per le aree di produzione e per i magazzini;*
- *L'esclusione (o meno) delle attività agricole per connessione dal novero delle utenze suscettibili di produrre rifiuti urbani;*

Altri aspetti controversi sono stati nel tempo (o si ritengono) invece sufficientemente chiariti, e sono stati pertanto integrati nel regolamento senza ulteriori evidenze; in particolare:

- *Le tempistiche per la richiesta di uscita dal servizio pubblico di raccolta per le UND che si avvalgono della facoltà concessa dall'art. 198 comma 2-bis del TUA. La legge conversione del DL 41/2021- art. 30, c. 5 ha disposto infatti che la scelta di fuoriuscita dal servizio pubblico deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I Comuni possono in ogni caso deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021, come indicato nei chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti del Sole 24 Ore del 25 maggio 2021.*
- *La possibilità di esercitare l'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico di cui all'art. 198 comma 2-bis in caso di uscita con TUTTI i propri rifiuti urbani avviati a recupero. In tal caso la scontistica prevista dall'art. 238 comma 10 riguarda l'intera quota variabile della tassa e l'utenza non può conferire rifiuti urbani al servizio*

pubblico di raccolta. Resta impregiudicata la possibilità per le UND di continuare ad usufruire delle riduzioni ex comma 649 della Legge 147/2013 per singole frazioni avviate autonomamente a riciclo senza dover sottostare al vincolo dei 5 anni. Permane invece l'incertezza sulla possibilità di una "lettura attualizzata" del comma 649, come proposta dal MiTE/MEF, ovvero sulla legittimità e l'opportunità di prevedere riduzioni ex. comma 649 anche per singole frazioni avviate a forme di recupero diverse dal riciclo.

- La possibilità per le UND che non hanno comunicato entro la data del 31 maggio 2021 la scelta di rimanere nel servizio pubblico di raccolta di esercitare l'opzione di uscita negli anni successivi, senza il vincolo dei 5 anni di permanenza nel servizio pubblico. I chiarimenti nel merito, forniti dal Mef e dal MITE il 25 maggio 2021, richiamano i rilievi forniti dall'Agcm (ASI730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) e specificano che l'UND non è vincolata a rimanere nel servizio pubblico per 5 anni e che la scelta dell'uscita dal servizio pubblico può essere operata annualmente.
- Rimane impregiudicato il versamento della quota fissa della TARI, calcolata sui servizi forniti indivisibili, da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis.
- I Comuni non possono prevedere limiti quantitativi ai rifiuti urbani conferiti dalle UND al servizio pubblico di raccolta. Ciò nonostante, come specificato dal MiTE nella circolare del 1° aprile 2021, le UND che intendono conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta devono adeguarsi alle modalità organizzative disciplinate dal comune: "L'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, laddove costituito ed operante, ovvero i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi."
- Come chiarito dal MATM (oggi MiTE) nella "Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche" del 02/02/2021, "I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".
- Diversamente dal punto precedente, come chiarito dal MiTE nella Circolare n. 51657 del 14/05/2021, i rifiuti costituiti da sfalci e potature prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da un'impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies.

ART.29 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	28
CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	29
ART.30 - Dichiarazione	29
ART.31 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	31
ART.32 - Rimborsi e compensazione.....	32
ART.33 - Attività di controllo e sanzioni [].....	32
ART.34 - Riscossione coattiva	33
ART.35 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	34
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	34
ART.36 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	34
ART.37 - Entrata in vigore	34
ALLEGATI.....	36
ALLEGATO 1 – UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE	36
ALLEGATO 2 - METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TTP	
36	
ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	37
NOTE DI APPROFONDIMENTO.....	38

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n.824 del 25.11.2021, disciplina la Tassa tributo puntuale avente natura tributaria (di seguito TTP o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La TTP assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nella Delibera n°443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «**rifiuto**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - e) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o

meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- f) «**gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- g) «**carta del servizio**»: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio;
- h) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- i) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- j) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- k) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- l) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- n) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati al contribuente, attraverso i quali il gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- o) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali

o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- q) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- r) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- s) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- t) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- u) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- v) «**rifiuti alimentari**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- w) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- x) «**contribuente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- y) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- z) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- aa) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- bb) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- cc) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;

- dd) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ee) «**pertinenza dell'utenza domestica**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- ff) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.
3. Il servizio ad oggi è svolto dal Comune con proprio personale. Non si esclude, tuttavia, che in futuro possa essere svolto da un gestore. Sarà quindi cura del Comune stipulare col gestore apposito contratto in linea col presente regolamento.
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia - , smaltimento).
5. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascun contribuente, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini della determinazione della parte variabile della TTP.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 - Soggetto attivo

1. La TTP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.^[i]
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tassa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la Tassa.

ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TTP, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio del Comune.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Per quanto riguarda le attività produttive sono considerati locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i locali delle seguenti tipologie: uffici, servizi, corridoi, spogliatoi, archivi e depositi/magazzini di prodotti finiti¹, sale mensa (e/o degustazione), aree vendite e mostre fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 4.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'ART.40 -, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'ART.7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate **[ii]**:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi In cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	15
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	20
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie e analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	15
Edilizia	15

- b) la porzione di superficie **[iii]** dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili,

ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi sui lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La TTP non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tassazione i locali di cui alle categorie catastali C/1, C/2 e C/6 anche se prive di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato.
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la dichiarazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della TTP, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
8. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 nel rispetto degli obblighi di cui al successivo ART.17 - per tutti i propri rifiuti urbani avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, inclusa la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota fissa della tassa.[iv]
9. La TTP si applica anche agli agriturismi e alle aziende agro-industriali, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani. [v]
10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la TTP a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART.6 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa di cui all'ART.7 - , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART.15 - , ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TTP, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. [vi]

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 - Soggetti passivi

1. La TTP è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5 -, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della TTP rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TTP i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TTP rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tassa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale n.8 del 27/11/2013 (*Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 –Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo- e successive modifiche*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa, la TTP è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali utenze sono considerate “utenze non domestiche”.
9. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive non svolte in forma di impresa si applica la tassa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TTP dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della TTP per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.30 - del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente², è sottratto dal totale dei costi del Piano economico finanziario di cui all'ART.10 - che deve essere coperto con la Tassa.

² Dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009

ART.8 - Obbligazione tributaria

1. La TTP è commisurata ad anno solare ed applicata secondo il criterio pro die cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa, di cui all'ART.5 - o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi.
4. Il contribuente, fatto salvo il caso delle utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 per il conferimento a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta di tutti i propri rifiuti urbani, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro due giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Comune o del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Comune o il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare surrichiesta dell'utenza.
5. In assenza delle condizioni di cui al comma 4, il contribuente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuto al pagamento della parte fissa della tassa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi obbligatori. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto.
6. Il contribuente è responsabile della dotazione eventualmente ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Comune o al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Comune o al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle

aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a due persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.40 - del presente Regolamento [vii];
 - c) si considera un numero di occupanti pari a due persone per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a due persone per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata (es. per i propri usi e per quelli dei propri familiari), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - e) nei casi di cui all'ART.7 -, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa) la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, si considera un numero di occupanti pari a due persone.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno un anno solare.
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.40 -.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TTP è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei

³ Il numero di componenti in tal caso, può, ragionevolmente essere diverso in funzione della classe di superficie dell'immobile: maggiore la classe di superficie, maggiore il numero presunto di componenti.

familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.40 - del presente Regolamento.
14. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della tassa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TTP

ART.9 - Aspetti generali

1. Le tariffe della TTP per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui all'ART.10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La TTP è data dalla somma di due componenti, la "parte fissa" e la "parte variabile" così come definite rispettivamente alle lettere ff) e gg) dell'art.2 comma 5.
3. La ripartizione della TTP tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.
4. La TTP è calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti **residui**, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta secondo quanto indicato al successivo ART.14 -. La quota puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto conferito agisce sul calcolo della parte variabile della Tassa. I relativi parametri sono definiti annualmente sulla base della metodologia di calcolo di cui all'[Allegato 2](#), e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) il tariffario delle vuotature dei contenitori concorrenti alla determinazione della parte variabile della tassa sulla base del volume dello stesso o degli strumenti alternativi utilizzati per la raccolta e la misurazione; il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - b) il numero delle vuotature minime comunque addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto residuo, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - c) il numero delle vuotature minime comunque addebitate alle utenze non domestiche.
5. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si può tener conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.
 6. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza da computare nella parte variabile della tassa, trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari di cui al successivo ART.41 -, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della TTP dovuta da ciascun contribuente.
 7. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. N. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TTP decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

ART.10 - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe all'utenza avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART.11 - Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

1. I costi complessivi del servizio sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

ART.12 - Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

1. La suddivisione fra parte fissa e parte variabile della TTP avviene secondo i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99 e nel rispetto del limite all'incremento annuale della parte variabile della tariffa di cui alla Delibera ARERA 443/2019 e successive modifiche e integrazioni.

ART.13 - Categorie tariffarie

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. In particolare:
 - a) per le utenze domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99;
 - b) per le utenze non domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie riportate in [Allegato 3](#) al presente Regolamento⁴. L'utenza non domestica non esattamente indicata

⁴La classificazione dell'utenza non domestica è basata sulle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Rimane ferma la facoltà di articolare le categorie previste dal metodo normalizzato in sottocategorie riportandole in Allegato 3 al Regolamento, fermo restando l'obbligo, ai fini della determinazione della parte fissa della Tassa, di definire i coefficienti Ka e Kc per le diverse categorie di utenza all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal D.P.R. 158/99 (fatti salvi gli scostamenti ammessi da specifiche disposizioni normative).

nell'Allegato 3 è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione di rifiuti. [viii]

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1 lettera b), si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La categoria di contribuenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le categorie di contribuenza sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. La modifica della categoria di assegnazione avviene in ogni caso a giudizio insindacabile del Comune che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.14 - Frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale

1. In coerenza con le disposizioni di cui al DM 20/04/2017⁵, il regolamento di gestione del servizio prevede la misurazione puntuale del rifiuto urbano residuo conferito al servizio pubblico di raccolta per il quale è prevista una specifica tariffa commisurata al quantitativo conferito espresso in volume.

⁵ Va precisato che, secondo le disposizioni vigenti, il regolamento ministeriale sulla tariffa puntuale di cui al DM 20 aprile 2017 va applicato (obbligatoriamente - art. 1 comma 668, Legge 144/2013) solo alla tariffa corrispettiva, mentre può essere applicato (facoltativo) alla TARI tributo puntuale.

2. Il costo unitario per il conferimento al servizio pubblico di raccolta delle frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale è esplicitato nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART.15 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E'facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

CAPO 4 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND

ART.16 - Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto al successivo ART.18 - , nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo ART.17 - non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento del tributo relativo alla parte fissa della tassa di cui all'art. 2 comma 5 lettera ff).
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART.17 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'ART.16 - comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la **totalità** dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC *Ufficio tributi*, e per conoscenza al gestore, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno [ix], con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TTP.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico [x].
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e per conoscenza al gestore secondo il modello predisposto dal Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro *il termine di 30 giorni* dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2- bis del D.lgs 152/2006, deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte [xi]. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO 4 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART.18 - Agevolazioni per avvio autonomo a riciclo [xii]

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.*
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta sul modello riportato in Allegato 7 entro il 31 gennaio *dell'anno successivo a quello di riferimento.*

ART.19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio⁸

1. La Tassa è dovuta nella misura del **20%** dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio⁹

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al **20%** per le utenze poste a una distanza superiore a 100 mt dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.40 - e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

⁸ Riduzione obbligatoria: l'obbligatorietà è prevista dall'art. 1 comma 656 della legge 147/2013

⁹ Riduzione obbligatoria: l'obbligatorietà è prevista dall'art. 1 comma 657 della legge 147/2013

ART.21 - Riduzioni per il compostaggio individuale¹⁰

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa così determinata 10%.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tassa pari al 10%.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello predisposto dal Comune il quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro i termini stabiliti all'ART.40 - , riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità [xiii]

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, è applicata una riduzione della Tassa così determinata 40%.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tassa così determinata 40%.

¹⁰ Riduzione obbligatoria: le riduzioni di cui ai commi 1) e 2), relative alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discendono dall'art. 208 comma 19-bis del D.lgs. 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015. Si ritiene che, nel caso sia prevista la misurazione e, contestualmente, una specifica tariffa per la raccolta differenziata della frazione organica, l'obbligatorietà si intende assolta attraverso l'azzeramento dei conferimenti minimi obbligatori eventualmente previsti per tale tipologia di rifiuto.

3. Il Comune, anche su segnalazione del Gestore, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune ed al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

ART.23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tassa così determinata 30%.

ART.24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tassa così determinata 30%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tassa così determinata 2/3.

ART.26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti può essere prevista una riduzione della Tassa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è determinata annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

ART.27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità per la specifica categoria di utenza;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite di assimilabilità specifico per i primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.

ART.28 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. I nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap grave (100%) riconosciuti tali ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.104/92 non ricoverati e certificati dalle competenti autorità sanitarie pubbliche ai sensi della vigente normativa, usufruiscono di una percentuale di riduzione sul totale dovuto variabile a seconda del valore assunto dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come di seguito:
ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 riduzione pari al 30%
ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 20%
Al fine del mantenimento della riduzione, il contribuente è tenuto a presentare annualmente una dichiarazione comprovante il permanere della situazione di disagio e l'ISEE aggiornato..

ART.29 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre **90 giorni** dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all'ART.43 - per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui agli ART.21 - e ART.22 - sono alternative.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.30 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART.7 -, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tassa e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo *o diverso termine stabilito dal Comune*. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di invio *per la posta elettronica e PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni *(o diverso termine stabilito dal Comune)*. *Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).* – *indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe*
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno

- ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
 7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
 8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
 10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta

restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.)

11. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART.31 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La TTP è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero tre rate aventi scadenza 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio o in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 60% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di *max 3 punti percentuale*.

ART.32 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART.33 - Attività di controllo e sanzioni [xiv]

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo

2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'ART.41 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART.34 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART.35 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.36 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART.37 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore alla data di effettiva introduzione della TTP

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

ALLEGATO 2 - METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TTP

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_{dom_i}: quota variabile (€) della TARI Puntuale per un'utenza domestica *i*

QUV_{dom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i , calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero conferimenti contenitori con Tag-UHF di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza domestica i

ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti, aree scoperte
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo, asili nido
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficeria e altri beni durevoli
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, lavanderia)
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauti
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali con produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

[i] Affidamento al gestore del servizio di riscossione della TARI

Il comma 691 della legge di bilancio per il 2014 (l. 147/2013), prevede oggi la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che alla data del 31 dicembre 2013 risultava affidatario della gestione della TARES di cui all'art. 14 dl n. 201 del 2011.

Comma 691 legge 147/2013

“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi così modificato dall'art. 7, comma 7, legge n. 125 del 2015)

A norma vigente pertanto la facoltà di affidare la riscossione della TARI al gestore non è prevista per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2013. Sul tema è stato proposto in più occasioni un emendamento da parte di ANCI volto a garantire la possibilità di affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento al soggetto gestore del servizio rifiuti, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. Ad oggi tale proposta non ha trovato ancora nessun riscontro.

[ii] Definizione della percentuale di abbattimento

Per l'identificazione della percentuale unica di abbattimento si dovrebbe tenere conto della Sentenza n. 10548 del 28 aprile 2017 della Corte di Cassazione (<https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-10548-del-28-04-2017>) che si è espressa in materia ed ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui un Comune aveva applicato forfettariamente percentuali di riduzioni diverse alle diverse tipologie di utenze non domestiche. La parte fissa della Tassa può essere ridotta o addirittura azzerata in alcune tassative ipotesi previste dall'art. 62, del Dlgs. n. 507/93. Stabilire infatti percentuali di riduzioni differenziate implica l'onere per il Comune/gestore di giustificare tecnicamente le motivazioni oggettive per cui ad una categoria di utenze non domestiche viene applicata una percentuale di riduzione diversa da quella applicata ad un'altra categoria anche se per entrambe le categorie si verifica lo stesso caso di “*impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati*”. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile potrebbe essere calcolata applicando una riduzione forfettaria

uguale per tutte le categorie di utenze non domestiche esclusivamente per le superfici dello specifico locale o della specifica area su cui si producono in misura presumibilmente uguale sia le quantità rifiuti assimilati che quelle di rifiuti speciali non assimilati senza introdurre elementi potenzialmente passibili di impugnazione per contestata “arbitrarietà” nella fase di scelta delle suddette diverse percentuali di abbattimento che potrebbero essere contestate in quanto arbitrariamente maggiori per alcuni categorie e minori per altre categorie di utenze non domestiche.

[iii] Tassabilità dei magazzini

L’art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai “*magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive*”. Il concetto di porzione o di “parte di aree”, come sottolineato nello schema di modifiche al regolamento Tari predisposto da IFEL in data 25 maggio 2021, è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta. Nel merito della tassabilità dei magazzini si segnala l’interpretazione (discordante) fornita dal MiTE/MEF, nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, nella quale si legge “*le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile*”.

Tale interpretazione è stata confermata da Claudia Rotunno – Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - e da Laura D’Aprile – Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti verdi del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - in occasione del webinar organizzato da Confindustria il 16 giugno 2021 dal titolo: “*Le novità in materia di classificazione dei rifiuti e le conseguenze per le imprese ai fini TARI*”. Con riferimento alle “attività industriali” i relatori hanno confermato la mancanza di produzione di rifiuti urbani sulle aree dove avviene la lavorazione industriale nelle quali **devono essere ricompresi anche i magazzini di materie prime di merci e di prodotto finito**, in quanto la produzione si estrinseca in vari passaggi che vanno dal prelievo delle materie prime allo stoccaggio del prodotto finito realizzato.

Si ritiene che l’interpretazione fornita da IFEL nel merito della tassabilità dei magazzini di prodotti finiti o comunque dei magazzini di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive sia corretta. L’interpretazione fornita dal MiTE-MEF non trova infatti riscontro, almeno per il momento, nella normativa fiscale dettata dalla legge 147/2013 e nella consolidata dottrina giurisprudenziale sull’argomento. Tuttavia la scelta di includere nella tassazione anche i magazzini di prodotti finiti deve essere attentamente valutata, considerati gli elevati rischi (quasi una certezza) di contenziosi con le imprese.

[iv] Conferimenti minimi e tariffa puntuale

La facoltà per le UND di conferire al di fuori servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani avviati a recupero introdotta dal comma 2-bis dell’articolo 198 del d.lgs. 152/2006 riguarda anche i rifiuti urbani indifferenziati. I rifiuti indifferenziati possono infatti essere avviati a recupero energetico in impianti di

termovalorizzazione sulla base di accordi con operatori privati (o con il gestore del servizio pubblico che opera anche sul mercato). Il relativo codice EER 200301 è infatti espressamente ricompreso nell'allegato L-quater del D.lgs 152/2006. Nel caso di una UND che si avvalga di tale facoltà per tutti i propri rifiuti urbani, l'art. 238 comma 10 dispone che le riduzioni tariffarie debbano riguardare la **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ovvero l'intera quota variabile della tariffa**. In tal caso pertanto l'UND non dovrà essere tenuta a corrispondere la quota variabile legata ai conferimenti minimi obbligatori. Resta invece dovuta la quota fissa della TTP.

[v] Aziende agricole e connesse

La questione della tassabilità (o meno) delle aziende agricole per connessione e delle attività agro-industriali si presenta particolarmente complessa alla luce dei seguenti elementi:

- Il D.lgs 116/2020 (che recepisce le Direttive 851 e 852/2018) sembra escludere “tout court” le aziende agricole e connesse dal novero delle UND suscettibili di produrre rifiuti urbani”, infatti:
 - L'art. 184 del TUA include “tout-court” tra i rifiuti speciali “*i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca*”
 - L'allegato L-quater specifica espressamente che “*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da **attività agricole e connesse** di cui all'art. 2135 c.c*”
 - L'allegato L-quinquies specifica espressamente che “*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile*”
- L'esclusione di tutte le tipologie di rifiuti (inclusi i rifiuti simili per natura e composizione a quelli di cui all'allegato L-quater) dal novero dei rifiuti urbani, qualora prodotti dalle attività agricole e connesse, appare incoerente con la definizione di rifiuti urbani fornita dalla Direttiva 851/2018 (di cui il D.lgs 116/2020 costituisce recepimento), la quale esclude dal novero dei rifiuti urbani i soli rifiuti dell'agricoltura ovvero della produzione agricola.
- Il parere controverso fornito dal MiTE-MEF nella circolare del 12 Aprile 2021: nella circolare si evidenzia come **la previsione contenuta nell'allegato L-quinquies** “*Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe*” **possa essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato**. Per questi motivi, per le suddette utenze, nella nota interministeriale, si ritiene che debba ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della Parte quarta del D.lgs. 152/2006. Quest'ultima indicazione, sembra essere palesemente contraddittoria poichè da un lato afferma che alcune attività connesse all'agricoltura sarebbero suscettibili di generare i nuovi rifiuti urbani non domestici, dall'altro prevede la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio.

Alla luce di tali elementi, risulta condivisibile la posizione assunta da IFEL nella nota del 25 maggio 2021 che accompagna lo Schema di regolamento TARI di recepimento del D.lgs 116/2020 che si riporta di seguito in forma integrale:

«Si ritiene che la normativa nazionale vada letta ed interpretata alla luce della Direttiva 2008/98/CE, la quale precisa che non sono rifiuti urbani i “rifiuti dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca”, non includendo i rifiuti che si producono nelle attività qualificate come agricole “per connessione”, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali - come è noto - si producono prevalentemente rifiuti elencanti nell’allegato L-quater (urbani). Conseguentemente, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall’attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un’impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. D’altro canto, lo stesso allegato L-quinquies valorizza, a prescindere dall’elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”, mantenendo così una coerenza sistemica della nuova definizione di rifiuti più incentrata sulla composizione degli stessi che sul luogo di produzione. Pertanto, gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore per il conferimento dei rifiuti speciali, la quale però si pone al di fuori del campo di applicazione della TARI. Appare anche in questo caso auspicabile un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati.»

Si evidenzia inoltre che l’esclusione anche delle attività agricole «per connessione» dal novero delle attività suscettibili di produrre rifiuti urbani comporterebbe, oltre all’esclusione di tali attività dalla tassazione (sia quota fissa che variabile):

- l’impossibilità per le imprese agricole e attività connesse di conferire rifiuti di qualsiasi natura al servizio pubblico, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto;
- l’applicabilità, in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse delle **sanzioni** di cui all’articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, come previsto dal quarto ed *ultimo* periodo dell’art.1 comma 649 della L.147/2013 che dispone che “*Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, co. 2 del TUA.*”

Sanzioni di cui all’art. 256 comma 2 del D.lgs. 152/2006

- arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Diversamente, adottando l'interpretazione fornita dal MiTE/MEF, le aziende agricole per connessione dovrebbero rientrare nella tassazione fino a quando non dimostrino di aver stipulato un accordo con il gestore del servizio pubblico (o con soggetto qualificato sul mercato) per il conferimento di tutti i propri rifiuti. In tal caso, tali utenze, diversamente dalle altre, dovrebbero essere escluse dal pagamento sia della parte variabile che dalla parte fissa della Tassa e, in caso di accertato conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico, dovrebbero essere sanzionate ai sensi dell'articolo 256, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

[vi] TEFA

Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del "TEFA", il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari. La disciplina sulla TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, [comma 668](#), della legge 147/2013. L'articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il [decreto](#) del MEF del 1° luglio 2020. Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24.

[vii] Assunzione di un numero presuntivo di occupanti

Si evidenzia che l'assunzione di un numero presuntivo di occupanti risulta un criterio legittimo (Cassazione, sentenza 8383/2013) purché sia meramente suppletivo, e fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale ha sempre la possibilità di indicare il dato effettivo che deve essere però documentato con l'autocertificazione della composizione del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza come da modulo di autocertificazione che deve essere allegato.

[viii] Possibilità di utilizzo della categoria 20 (ex DPR 158/99) ai fini della classificazione delle attività industriali

La classificazione delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quinquies del D.lgs 152/2006 introdotta a seguito del recepimento del D.lgs 116/2020 pone un problema di interpretazione rispetto alla possibilità o meno di continuare ad utilizzare la categoria 20 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) o la categoria 14 (per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) di cui rispettivamente alle tabelle 3a e 3b del DPR 158/99. Nel merito la circolare del MiTE-MEF del 12 aprile 2021 sembra affermare di no:

“Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”.

Si ritiene, diversamente, che le categorie di contribuenza possano rimanere quelle del DPR.158/99 il quale non risulta interessato da alcuna modifica normativa. Altrettanto dicasi per l’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati”* dal DPR 158/99.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che:

- I Comuni possono continuare ad approvare la categoria 20 - *“Attività industriali con capannoni di produzione”*, o l’analoga categoria 14, se Comune con meno di 5 mila abitanti.
- I Comuni possano legittimamente, ma non obbligatoriamente, assoggettare i vari locali a seconda della loro specifica destinazione.

[ix] Scadenze per la comunicazione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MiTE e dal MEF il 25 maggio 2021, i Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l’esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

[x] Obblighi di permanenza nel servizio pubblico per le UND che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 198 comma 2-bis

Il comma 10 dell’articolo 238 del D.lgs 152/2006, prevede che *«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*. Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l’impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, alla luce dei chiarimenti forniti dal Mef e dal MiTE il 25 maggio 2021 che richiamano i rilievi forniti dall’Agcm (*AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*) si ritiene che l’UND non sia vincolata a rimanere nel servizio pubblico per 5 anni e che la scelta dell’uscita dal servizio pubblico possa essere operata annualmente.

«[...] Sulla base delle nuove disposizioni approvate nel DL sostegni, emerge chiaramente la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento, in aderenza ai rilievi dell’Agcm [...]»

«[...] Andrebbe garantito un periodo minimo (n.d.r. di permanenza all’interno del servizio pubblico). Tuttavia, resta confermata la libera scelta nella medesima ratio suggerita dalla Agcm.»

[xi] Indicazioni per semplificare le attività di controllo dei Comuni nel merito dei rifiuti avviati a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis

Come evidenziato nello schema di modifiche al regolamento Tari del 25 maggio 2021 predisposto da IFEL, si ritiene utile, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

[xii] Agevolazioni per avvio autonomo a riciclo ex art. 1, comma 649 della L. 147/2013

Come noto, le disposizioni di cui all'art. 238 comma 10 non sono coordinate con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 sulle riduzioni applicabili per l'avvio autonomo a riciclo il quale dispone che *“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”*. Quest'ultima norma, in primo luogo, contiene ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui si ritiene che lo stesso vada inteso come sostituito con i “rifiuti urbani”, secondo la nuova classificazione dei rifiuti recata dal d.lgs. n. 116 del 2020, coerentemente con la normativa dell'Unione europea. Per quanto riguarda, invece, il coordinamento del comma in questione con il nuovo art.238, co.10, del Testo unico ambientale, la circolare Mite, ritiene di dover aggiornare il co. 649 della legge 147/2013, estendendo la riduzione della quota variabile della Tari in caso di avvio a recupero, anziché di avvio a riciclo, sulla base dell'assunto secondo il quale *“il comma 649, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, in relazione alla disciplina della TARI attualmente vigente, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'art. 238 del TUA, le quali dovrebbero essere quindi lette in combinato disposto con la vigente disciplina di cui alla legge n. 147 del 2013”*.

Nel merito, come correttamente sottolineato da IFEL nella *“Nota introduttiva allo schema di Regolamento TARI adeguato alle disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2020”*, si evidenzia che:

- nel nostro ordinamento non esiste alcun principio di “aggiornamento” delle norme, tanto più se attuato attraverso una circolare ministeriale, peraltro con riferimento ad una disciplina tributaria, ovvero ad una disciplina speciale;
- il co. 649 della legge 147/2013 [**che parla di riciclo**] non è stato inciso dalla disciplina dettata dal D.lgs 116/2020 né dalle norme successivamente emanate e rimane pertanto “diritto vivente” di rango primario non modificabile da una fonte di rango secondario.

Pertanto, nello schema di modifiche regolamentari proposto da IFEL, come nella presente bozza di regolamento tipo vengono indicati due distinti articoli, distinguendo i due diversi concetti di “riciclo” e di “recupero” in base alle relative discipline previste dalla normativa vigente (art.1, co. 649 della legge 147/2013 e art.238 co.10 del d.lgs.152/2006). Tale possibilità è liberamente esercitabile dal Comune, e

trova il suo fondamento sia nel rispetto della ratio del comma 649, sia nel rispetto di quanto previsto dai novellati articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006.

A supporto di tale impostazione si rileva inoltre che:

- nel caso di “attualizzazione” delle disposizioni relative alle riduzioni per l’avvio autonomo a riciclo di cui al comma 649 della L. 147/2013, secondo l’impostazione fornita dal Mite, ovvero nel caso in cui le riduzioni ex comma 649 vengano riconosciute per l’avvio autonomo a recupero, le UND beneficerebbero di una scontistica analoga a quella prevista dall’art. 238 comma 10 (che si applica al caso di avvio autonomo a recupero della **totalità** dei rifiuti urbani prodotti dall’UND) senza dover sottostare al vincolo dei 5 anni previsto in tale caso. Qualora l’UND non opti per l’uscita dal servizio pubblico di raccolta ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e avvii autonomamente a recupero ai sensi del comma 649 le diverse tipologie di rifiuti urbani prodotti fino al 100% degli stessi, beneficerebbe infatti di una scontistica pari alla totalità della parte variabile della tariffa senza la necessità di optare per la fuoriscita dal servizio pubblico;
- l’equiparazione del riciclo al recupero, dal punto di vista delle riduzioni applicabili, potrebbe costituire un “incentivo” alle UND ad avviare i propri rifiuti a recupero energetico invece che a riciclo il quale richiede una corretta differenziazione dei flussi e condizioni di mercato favorevoli (rispetto all’avvio a recupero). Tali condizioni, come noto, non si verificano per alcune tipologie di rifiuti (es. per gli imballaggi in plastica), o sono soggette a fluttuazioni (es. imballaggi in carta e cartone, legno) che potrebbero spingere le imprese ad optare per il recupero energetico quale soluzione organizzativamente ed economicamente più vantaggiosa rispetto al riciclo, in contrasto con gli obiettivi di riciclo stabiliti dalle norme europee e nazionali.

Una “terza via” (tra quella scelta da IFEL che prevede il riconoscimento delle riduzioni ex co. 649 per il “solo” avvio autonomo a riciclo e quella proposta dal MiTE, di riconoscerle per l’avvio autonomo a recupero) potrebbe essere quella di prevedere una doppia scontistica con riferimento al co. 649 diversificata a seconda del fatto che i rifiuti vengano avviati a riciclo o ad altre operazioni di recupero di cui all’allegato C del D.lgs 152/2006. Tale scelta rappresenta di fatto un compromesso tra le due opzioni illustrate e permetterebbe di riconoscere comunque delle riduzioni alle UND per l’avvio autonomo a forme di recupero diverse dal riciclo di parte dei propri rifiuti. La scontistica da applicare in tal caso dovrebbe essere inferiore alla scontistica applicata per l’avvio autonomo a riciclo, in linea con la “preferibilità ambientale” di tale destinazione. Si evidenzia che in tal caso, l’avvio autonomo a recupero energetico (R1) della frazione residua (o di altre frazioni) beneficerebbe comunque di riduzioni tariffarie legate al mancato conferimento al servizio pubblico di raccolta. Nel caso di frazioni generalmente riciclabili (es. imballaggi in carta e cartone o in plastica), la scontistica sarebbe maggiore nel caso del riciclo e inferiore nel caso del recupero energetico.

[xiii] Riduzioni per il compostaggio di comunità

A valle delle modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020, non vi è più alcun riferimento nel D.lgs 152/2006 alle riduzioni facoltative per il compostaggio di comunità previste dal vecchio articolo 180 comma 1-septies, del d.lgs. 152/2006 che recitava:

*“1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. **I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.**”*

Il D.lgs. 116/2020 ha inoltre abrogato il comma 1-octies dell’art. 180 del Dlgs 152/2006 sulla base del quale era stato adottato il regolamento sul compostaggio di comunità *“DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266 - Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, **comma 1-octies**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”*

“1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.”

Il nuovo Articolo 182 ter (Rifiuti organici) dispone nel merito che (cfr. comma 3) *“Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all’autocompostaggio anche il compostaggio di comunità **realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.**”*

Al momento non risulta chiaro se:

- l’abrogazione del comma 1-octies comporti anche l’abrogazione del Regolamento sul compostaggio di comunità anche alla luce del fatto che si prevede di stabilire con decreto del MATTM (oggi MiTE) di concerto con il Ministro della salute **“criteri operativi e procedure autorizzative”** per il compostaggio di comunità;
- nelle more dell’adozione da parte del MATTM (oggi MiTE) dei nuovi **“criteri operativi”** e delle **“procedure autorizzative”** per il compostaggio di comunità ha ancora senso prevedere riduzioni facoltative nei regolamenti per il compostaggio di comunità;
- in assenza di una esplicita previsione della facoltà per i comuni di prevedere tali agevolazioni nei regolamenti tariffari, tali riduzioni possano continuare ad essere coperte dalla TARI;

[xiv] Sanzioni per il conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico da parte delle UND che si avvalgono della facoltà di cui al c. 2-bis dell’art. 198 del d.lgs. 152/2006

Devono essere previste specifiche sanzioni per le UND che conferiscono al servizio pubblico i propri rifiuti urbani nonostante abbiano optato per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, beneficiando della riduzione della quota variabile prevista dall'art. 238 comma 10.